ANITA

Bolzano addì 13 dicembre 1985

TRA

L'Associazione Artigiana Panificatori della Provincia di Bolzano, aderente all'Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Bolzano, rappresentata dal suo Presidente Josef Schreder, dal Vicepresidente P.i. Mauro Pellegrini e dai Consiglieri Gerhard Lemayr e Hans Schmidt, assistiti dal Direttore dott. Vinicio Figliuoli e dal Vicedirettore rag. Adolf De Lorenzo

E

le Federazioni Sindacali Provinciali di Settore

- FILIA - rappresentata dai signori Manfrin Vittorio e Lahner Hermann.

- ASGB - Nahrungsmittel - rappresentata dal signor Reiterer Josef.

VISTO

l'accordo quadro sulla materia dell'apprendistato del 18.04.1985

si è stipulato il seguente accordo di settore per il ramo panificazione, anche con annesso laboratorio di pasticceria:

Associazione Panificatori della Provincia di Bolzano - Landesverein der Bäcker - BOZEN

SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE - LANDESGEWERKSCHAFT DER LEBENSMITTELARBEITER - FILIA CGIL/AGB

AUTONOMER SÜDTIROLER GEWERKSCHAFTSBUND
Bozen (0471) 26976 - 26977, Bolzano
UNIONE SINDACATI AUTONOMI SUDTIROLESI

...sione solo fino 20 anni

1) DURATA DEL TIROCINIO

Si conviene di mantenere invariata la durata dell'apprendistato sugli attuali 36 mesi.

2) TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO, GRAVIDANZA E PUERPERIO

In caso di infortunio sul lavoro l'azienda corrisponderà all'apprendista il 100 % della paga globale per il giorno dell'infortunio ed il 60 % per il secondo e terzo giorno. Oltre al trattamento a carico dell'INAIL, nelle assenze dal lavoro di durata superiore ai sette giorni, egli percepirà il trattamento previsto dalla Cassa Mutua per l'integrazione del trattamento economico di malattia e infortunio, riparametrato sulla base delle percentuali di retribuzione concordate.

In caso di malattia, infortunio fuori dal lavoro, gravidanza e puerperio, di durata inferiore o uguale a sette giorni, l'azienda corrisponderà all'apprendista il 100 % della paga globale per il secondo e terzo giorno. In caso di durata superiore ai sette giorni, l'azienda corrisponderà all'apprendista il 100 % della paga globale, come se lavorasse, per i primi tre giorni. A partire dal ventunesimo giorno e fino al centottantesimo giorno l'azienda corrisponderà all'apprendista una indennità di malattia pari al 66,66 % della retribuzione in atto all'inizio della malattia. Egli per

Associazione Panificatori della Provincia di Bolzano - Landesverein Bozen der Bäcker

SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE - LANDESGEWERKSCHAFT DER LEBENSMITTELINDUSTRIE ARBEITER - FILZIAL CGIL/AGB

AUTONOMER SÜDTIROLER GEWERKSCHAFTSBUND
Bozen, Tel. (0471) 26970 - 26977, Bolzano
UNIONE SINDACATI AUTONOMI SUDTIROLESI

cepirà, inoltre, il trattamento previsto dalla Cassa Mutua per l'integrazione del trattamento economico di malattia e infortunio, riparametrato sulla base delle percentuali di retribuzione concordate.

Resta convenuto che il trattamento complessivo di malattia e infortunio, non può in nessun caso essere superiore alla normale retribuzione parametrata.

Nella provincia di Bolzano, poichè risulta regolarmente costituita la Cassa sopra richiamata, torna applicabile l'art. 21 del vigente C.C.N.L. che prescrive che i datori di lavoro che non aderiscono alla Cassa stessa sono tenuti alla integrazione diretta al singolo lavoratore nella misura del 100 % della retribuzione.

3) RETRIBUZIONE

L'articolazione prevista dall'art. 3 dell'accordo quadro si intende così concordato:

a) per il primo anno 50 % della categoria A. 2

b) per il secondo anno 60 % della categoria A. 2

c) per il terzo anno 75 % della categoria A. 2

La retribuzione, come sopra determinata, comprende le ore di insegnamento presso la scuola professionale e conseguentemente nessuna detrazione sarà operata a fronte dell'obbligo scolastico: il presente comma ha carattere essenziale ai fini della validità ed applicabilità di tutto l'accordo.

Associazione Panificatori della Provincia Bäcker Landesvereinigung BOZEN BOLZANO

SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE LANDESGEWERKSCHAFT DER LEBENSMITTELINDUSTRIEARBEITER FUZIT CGIL/AGB

AUTONOMER SÜDTIROLER GEWERKSCHAFTSBUND
Bozen Tel. (0471) 26976 - 26977, Bolzano
UNIONE SINDACATI AUTONOMI SUDTIROLESI

Per le categorie che effettuano l'insegnamento mediante corsi a blocco, in costanza di rapporto di lavoro il datore di lavoro provvederà al normale pagamento, mentre in caso di interruzione del rapporto stesso o di prosecuzione in qualità di operaio qualificato, il corrispettivo delle ore di lavoro effettivo prestato in eccedenza rispetto a chi frequenta i corsi normali, va liquidato contestualmente al T.F.R. in caso di cessazione del rapporto di lavoro - oppure nel periodo di effettuazione del corso a blocco suddetto, qualora il rapporto di lavoro non si estingua.

In tutti i casi in cui la durata dell'obblico scolastico si protragga oltre la durata prevista per il periodo di apprendistato, per il mancato superamento dell'esame di fine apprendistato o per qualunque altro caso di prolungamento dell'obbligo scolastico, il datore di lavoro è tenuto a concedere i permessi relativi per la frequenza della scuola professionale, fermo restando che le relative assenze non saranno retribuite, e di detti periodi non si terrà conto ai fini del calcolo della 13.a e 14.a e delle ferie e festività.

Gli apprendisti in forza al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, che godano di retribuzioni superiori a quelle previste dell'articolazione di cui al punto 3), le conservano fino al riassorbimento, ferma restanto la corresponsione degli aumenti di contingenza.

Qualora una legge dello stato dovesse legiferare incidendo

Associazione Panificatori della Provincia di Bolzano - Landesverein Bäcker

SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE - LEBENSMITTELINDUSTRIEARBEITER - FILZIAT CGIL/AGB

SUDTIROLER GEWERKSCHAFTSBUND
Bozen, Tel. (0471) 26928 - 26977, Bolzano
UNIONE SINDACATI AUTONOMI SUDTIROLESI

sui limiti della retribuzione o sul trattamento di malattia e infortunio, le parti si incontreranno entro 30 giorni per verificare le condizioni del trattamento economico e di malattia.

Si conferma che il completamento del periodo di apprendistato di 36 mesi, dà comunque luogo all'inquadramento nella categoria A. 2.

4) LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

Si conferma il contenuto del punto 4 dell'accordo quadro del seguente tenore:

Ferma restando la possibilità dell'apprendista, di poter adire la Commissione Provinciale di cui all'art. 12 L.P. n. 30/1981, viene istituita una commissione di conciliazione composta da un rappresentante dell'Associazione Artigiana Panificatori della Provincia di Bolzano, da uno dei lavoratori panettieri e da un funzionario dell'Assessorato competente, presso la quale si effettuano tentativi di conciliazione per i casi di licenziamento.

Le aziende si impegnano a far completare a tutti gli apprendisti il periodo di formazione, fatta salva l'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo.

In caso di licenziamento ingiustificato entro il quinto mese, l'azienda dovrà corrispondere all'apprendista la

Associazione Panificatori della Provincia Bäcker-Landesvereinigung BOZEN BOLZANO

SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE LANDESGEWERKSCHAFT DER LEBENSMITTELINDUSTRIEARBEITER FILZIAT CGIL/AGB

AUTONOMER SÜDTIROLER GEWERKSCHAFTSBUND
Bozen, Tel. (0471) 26976 - 26977, Bolzano
UNIONE SINDACATI AUTONOMI SUDTIROLESI

differenza relativa fra quanto percepito ed il 60 % della retribuzione lorda del lavoratore qualificato di categoria A. 2, per tutto detto periodo.

5) VERIFICHE OCCUPAZIONALI

Le parti di comune accordo verificheranno la validità del presente accordo ai fini dell'occupazione, sulla base dei dati forniti dai competenti Uffici Provinciali.

6) DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo decorre dal 1 gennaio 1986 e avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 1986. Esso si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdettato, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata r.r. I contratti stipulati nel periodo di validità del presente accordo resteranno comunque in vigore alle condizioni del presente accordo fino alla loro naturale scadenza.

7) APPLICABILITA'

Il presente accordo si applica a tutte le categorie previste dal C.C.N.L. attualmente in vigore per dipendenti da aziende di panificazione e si applica anche alle aziende

Associazione Panificatori della Provincia di Bolzano

SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE

FILZIAT CGIL/AGB

AUTONOMER SÜDTIROLER GEWERKSCHAFTSBUND
Bozen, Tel. (0471) 26978 - 26977, Bozano
UNIONE SINDACATI AUTONOMI SUDTIROLESI

di panificazione con annesso laboratorio di pasticceria.

8) INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO

Le disposizioni del presente accordo sono correlative ed inscindibili fra loro.

9) VALIDITA' DEL PRESENTE ACCORDO

Per quanto non specificatamente previsto nel presente accordo, ha piena validità il contenuto del C.C.N.L. vigente.

NOTA A VERBALE

Le parti contraenti, preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato degli Assessori in merito alla unificazione dell'istruzione degli apprendisti panettieri attraverso corsi a blocco, si impegnano a compiere tutte le azioni necessarie acchè tali corsi vengano quanto prima istituiti anche per gli apprendisti di lingua italiana.

Bolzano, li 13 dicembre 1985

Letto, confermato e sottoscritto

AUTONOMER SÜDTIROLER
GEWERKSCHAFTSBUND
Bozen, Tel. (0471) 26978 - 26977, Bolzano
UNIONE SINDACATI AUTONOMI
SUDTIROLESI